



Città metropolitana  
di Roma Capitale

**= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =**

**OGGETTO: contratto di appalto dei lavori per la tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano - Interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana - Accordo quadro per la realizzazione degli interventi: Progetto C) – RM03 – CAMPAGNA ROMANA E RILIEVI DEL SETTORE NORD-OCCIDENTALE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU - PNRR – M2C4 INV.3.1.**

**CIG: 9436397924----- CUP: F22H22000450006**

**Repertorio n.12407**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **Nove** del mese di **Maggio** in Roma nella sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale G.Ribotta n. 41, presso l'Ufficio del Segretario Generale.-----

Davanti a me, Dott. Paolo CARACCIOLO, Segretario Generale della Città metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori: ---

1) Dott. Stefano CARTA, nato a xxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, nella sua qualità di Dirigente della Direzione del Dipartimento VII della Città metropolitana di Roma Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Roma via IV Novembre n. 119/a, Codice Fiscale n. 80034390585, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; --

2) Sig.ra Mariella Grazia COLUMPSI, nata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx, residente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella sua qualità di  
Amministratore Unico dell'appaltatore I MONTANARI SRL DI PASQUALE  
DI BARI & FIGLI, con sede in Cagnano Varano (FG), via Nino Bixio n. 5  
- C.F. 03771060716, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di  
Foggia in data 28.02.2011 al REA n. FG-272587, come da documento  
n.T556062506 del 12.04.2024, acquisito d'ufficio.---- L'appaltatore ha variato  
la denominazione della società e la sede legale da SOCIETA' AGRICOLA  
MONTANARI SRL DI PASQUALE DI BARI & FIGLI con sede in Cagnano  
Varano (FG), via C.Battisti n. 16, in  
I MONTANARI SRL DI PASQUALE DI BARI & FIGLI, con sede legale  
in Cagnano Varano (FG), via Nino Bixio n. 5, come da atto del 28.08.2023  
rep.n.6021 della Dott.ssa Anna Maria Lembo Notaio in Foggia registrato il  
04.09.2023 al n.16314 Agenzia Entrate di Foggia, come risultante dal  
documento della C.C.I.A.A. suindicata.  
Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io  
Ufficiale Rogante sono certo.----  
Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante  
non richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge  
16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.-----

### **P R E M E S S O**

- **che** con Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021  
è stato valutato positivamente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Italiano, notificata dal Segretariato generale del Consiglio all'Italia, con nota  
LT61/21 del 4 luglio 2021;

**-che** in data 30 marzo 2022 il Mi.TE ha pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”;

**- che** l’art. 6 dell’Avviso pubblico sopra richiamato prevede tra i requisiti di ammissibilità dei progetti che - per l’annualità 2022 - al fine di contribuire al conseguimento del target M4C2-19 (scadenza T4 2022), per come descritto nell’Allegato alla Decisione CE di approvazione del PNRR, questi debbano essere realizzati secondo la tempistica delle attività indicata in uno specifico cronoprogramma che preveda la messa a dimora del materiale di propagazione forestale entro e non oltre il 10 dicembre 2022;

**-che** con Decreto del Sindaco metropolitano n. 97 del 21.06.2022 sono state approvate le seguenti quattro proposte progettuali della Città metropolitana di Roma Capitale per la partecipazione all’Avviso pubblico di cui sopra: Progetto A) RM01 LRN (Litorale Nord); Progetto B) RM02 BVA (Bassa Valle Aniene); Progetto C) RM03 CRN (Campagna Romana Nord Occidentale); Progetto D) RM04 MLP (Monti Lepini e Prenestini);

**-che** con decreto Direttoriale n.198 del 19 agosto 2022 della Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero della Transizione Ecologica il Mi.TE ha ammesso a finanziamento, per l’annualità 2022, i quattro progetti presentati dalla Città metropolitana di Roma Capitale relativi alla tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano - *Interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana*;

**-che** con Determinazione Dirigenziale R.U. 2805 del 11.10.2022 del Dirigente

del Dipartimento VII è stato stabilito:

1. di autorizzare l'espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica di tipo aperto, di rilievo comunitario, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la realizzazione dei quattro progetti di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana di cui all'Avviso pubblico del MiTE "per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza misura 2 - componente 4 - investimento 3.1 -tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano-, che costituisce parte integrante e sostanziale degli atti della procedura di affidamento;

2. (omissis);

3. di dare atto che, trattandosi di procedura di accordo quadro senza previsione di un minimo garantito, dal presente atto non scaturisce alcun impegno contrattuale o contabile;

4. di dare atto che le superfici e il QTE dei singoli interventi potranno essere aggiornati in sede di progettazione definitiva ed esecutiva;

**-che** con la citata determinazione dirigenziale R.U. 2805 del 11.10.2022 della Direzione del Dipartimento VII della Città metropolitana di Roma Capitale è stata pertanto autorizzata la messa a bando dell'intervento: *Progetto C) – Campagna romana e rilievi del settore nord-occidentale – CUP F22H22000450006 – Importo complessivo Euro 2.340.761,8;*

**-che** il bando di gara è stato trasmesso all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea in data 12 ottobre 2022 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale – V serie speciale – contratti pubblici numero n. 121 del 17/10/2022;

**-che** successivamente si è reso necessario disporre un aggiornamento degli atti di gara approvato con Determinazione Dirigenziale R.U. 3126 del 04.11.2022, in rettifica della D.D. R.U. 2805 del 11.10.2022 e, più precisamente si è ritenuti necessario disporre:

- l'aggiornamento dei computi metrici da parte dei progettisti, con conseguente aggiornamento degli importi a base d'asta dei singoli lotti;
- per l'intervento RM03 - Campagna romana e rilievi del settore nord-occidentale – CUP: F22H22000450006 l'aggiornamento è stato il seguente:

- Codice progetto RM03
- Importo finanziato € 2.232.979,17;
- Importo lavori € 1.286.315,82;
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 51.452,63;
- Importo lavori con oneri sicurezza € 1.337.768,45;

- l'aggiornamento dei QTE da parte dei progettisti con una rimodulazione delle singole voci di spesa e fermo rimanendo l'importo complessivo del QTE di ciascun progetto;

- l'aggiornamento dei Capitolati Speciali di Appalto;

**- che** il Disciplinare di gara, aggiornato a seguito della D.D. di rettifica R.U. 3126 del 04.11.2022 costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, stabilisce *inter alia*:

*“Art. 4 ..... La presente procedura ad evidenza pubblica concerne la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, articolato in quattro lotti, senza riapertura del confronto competitivo e senza minimo*

*garantito, ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento degli interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana previsti nei progetti finanziati nell'ambito dell'Avviso pubblico del MiTE e segnatamente:*

*· Progetto RM01 – Litorale romano centro-settentrionale – CUP F32H22000320006 – Superficie pari ad ha 52,*

*· Progetto RM02 – Bassa valle dell'Aniene e sistema vulcanico dei Colli Albani – CUP F22H22000440006 – Superficie pari ad ha 103,7;*

*· Progetto RM03 – Campagna romana e rilievi del settore nord-occidentale – CUP F22H22000450006 – Superficie pari ad ha 56,3;*

*· Progetto RM04 – Rilievi orientali dei monti Lepini e Prenestini – CUP F62H22000290006 – Superficie pari ad ha 92,7;*

*Ai sensi dell'art.54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il presente disciplinare, unitamente ai documenti di gara, stabilisce la tipologia di prestazioni affidabili e le relative condizioni, la durata dell'accordo quadro ed il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente accordo, tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, nonché (art.11.1) le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione. I documenti di gara stabiliscono le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo.*

*I contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo quadro potranno avere dimensione ed importo variabile di qualsiasi entità nei*

*limiti dell'importo complessivo stimato per l'accordo, avuto riguardo per quanto stabilito dall'art. 11.1 del presente disciplinare.*

*Non esiste un numero massimo di contratti discendenti sottoscrivibili nell'arco temporale di durata dell'accordo quadro; il solo vincolo è dato dalla somma degli importi affidati nei singoli contratti discendenti che non dovrà superare il valore stimato dell'accordo, come definito negli atti di gara. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di affidare con distinti appalti specifici agli operatori economici, individuati ai sensi del successivo art.11.1, la fornitura del materiale di propagazione forestale e l'esecuzione dei lavori. Con riferimento a ciascun appalto specifico, l'affidatario dovrà garantire l'esecuzione della prestazione secondo le caratteristiche prestazionali minime stabilite nel Capitolato e le condizioni offerte in sede di gara. Con la conclusione dell'accordo quadro, le imprese parti del medesimo si impegnano ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso. La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare prestazioni nei limiti di importo definiti dal presente accordo quadro, né è previsto un ammontare minimo garantito. Le prestazioni successivamente appaltate saranno remunerate a misura sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara per ciascuno dei lotti, decurtati del ribasso offerto dall'affidatario in sede di gara per la conclusione dell'accordo quadro.*

*I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente dall'Appaltatore a tutto suo rischio in base ai propri calcoli,*

*indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell'accordo. Tutte le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l'osservanza delle norme stabilite dai documenti di gara. Gli operatori economici debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale, restando l'Amministrazione completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni. Gli appaltatori sono tenuti all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria. Sono compresi nell'appalto specifico tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal pertinente capitolato di Lotto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, di cui l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art.1374 del Codice civile, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e dai documenti di gara. Ai sensi e per gli effetti*

*di cui al comma 2 del citato art.54, Amministrazione aggiudicatrice del presente Accordo Quadro è la Città metropolitana di Roma Capitale. La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Città metropolitana di Roma Capitale nei confronti degli operatori economici parti del medesimo.*

*La stipula dell'Accordo Quadro avrà luogo dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative; nelle more della firma dell'Accordo Quadro, gli operatori economici parti del medesimo si obbligano a procedere, previa richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice, all'esecuzione in via d'urgenza ai patti e condizioni offerte in gara. I singoli contratti degli appalti specifici verranno conclusi a tutti gli effetti, nella forma prescritta dalla normativa vigente in ragione del relativo importo, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'Appaltatore parte dell'Accordo Quadro, individuato per l'esecuzione della specifica prestazione, secondo quanto stabilito a tal fine dal successivo art. 11.1.I singoli contratti stipulati sulla base dell'Accordo Quadro dovranno essere identificati con un CIG derivato, acquisito dall'Amministrazione, che verrà riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto.*

- **che** il termine di scadenza della gara è stato stabilito, dalla D.D. R.U. 3126 del 04.11.2022, al 15.11.2022;

- **che** ai sensi dell'art.58 del D.L.gs.50/16 l'affidamento è stato effettuato mediante il sistema telematico delle gare (Portale Gare) della Città Metropolitana con gestione della seduta in modalità telematica;

- **che** in data 08.11.2022 l'Appaltatore ha sottoscritto il Patto di Integrità, di

cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città metropolitana, che  
forma parte integrante del presente contratto (**Allegato n.1**);

- **che** l'Appaltatore nel suindicato Patto d'Integrità dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

- **che** a seguito della procedura aperta esperita il giorno 29.11.2022, come risultante dal verbale di gara, è stata formulata proposta di aggiudicazione per il LOTTO RM03 - CRN (Campagna Romana del Settore Nord Occidentale con punti **93,57**, a favore della SOCIETA' AGRICOLA MONTANARI SRL DI PASQUALE DI BARI & FIGLI denominata ora in I MONTANARI SRL DI PASQUALE DI BARI & FIGLI con sede attuale in Cagnano Varano (FG), Via Nino Bixio, n.5 -CF: 03771060716 (di seguito anche Appaltatore), il quale ha offerto, con riferimento all'importo posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso, indicato per il lotto in parola (€ 1.286.315,82), un ribasso percentuale pari al **36,220%**;

- **che** come specificato nella suindicata determinazione dirigenziale e negli atti di gara, l'importo dell'Accordo Quadro per il lotto in esame, pari ad € 1.337.768,45, oltre IVA, rappresenta il tetto massimo di spesa, di cui al presente Accordo Quadro, fermo restando che la Città Metropolitana non è obbligata a ordinare alcuna prestazione, non essendo previsto un importo minimo garantito per l'Appaltatore;

- **che** la minore spesa determinata a seguito del ribasso offerto dall'Appaltatore

sull'importo posto a base di gara, non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro in oggetto, ma ha solo la funzione di quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, affidate al medesimo Appaltatore, mediante specifici contratti attuativi fino alla concorrenza dell'importo totale posto a base di gara, da avviarsi a seguito di determinazione dirigenziale;

- **che** a seguito della procedura aperta di cui sopra e della di verifica di congruità effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento e conservata agli atti di ufficio, l'Accordo Quadro è stato aggiudicato con Determinazione Dirigenziale n. 3698 del 07.12.2022 della Direzione del Dipartimento VII agli Operatori Economici ivi indicati che si sono posizionati primi in graduatoria per ciascun lotto;

- **che** la stipula del presente Accordo non è fonte di alcuna obbligazione per la Città metropolitana di Roma Capitale nei confronti dell'Appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione di singoli appalti previo stipula di Contratti Attuativi;

- **che** i singoli Contratti Attuativi verranno conclusi a tutti gli effetti tra la Città metropolitana di Roma Capitale e l'Appaltatore, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati;

- **che** l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il capitolato speciale d'appalto (d'ora in poi, anche, capitolato) e l'elenco prezzi, nonché gli ulteriori atti della procedura, definisce, in modo adeguato e completo, gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed

economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- **che** l'Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto;

- **che** l'Appaltatore ha dichiarato di avere esaminato, il Capitolato speciale d'appalto ed i relativi allegati, nonché il Bando e il Disciplinare di gara e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni di contratto e sull'esecuzione delle prestazioni e di avere giudicato i prezzi remunerativi;

- **che** con nota prot. CMRC-2022-0161394 del 18-10-2022 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14- bis della legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii relativa al procedimento di rilascio degli atti di assenso previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei progetti RM01-RM02-RM03-RM04 finanziati dall'Unione europea – NextGenerationEU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano;

- **che** il MIC – Soprintendenza Speciale PNRR, acquisiti i pareri endoprocedimentali, con nota prot. 005837 del 18.11.2022 ha richiesto una sospensione della Conferenza dei Servizi rappresentando la necessità di un'integrazione documentale e dell'avvio di un Tavolo istituzionale per la definizione di un Accordo ex art. 25 del D. Lgs. 50/2016;

- **che** con nota prot.n. CMRC-2022-0180332 del 21-11-2022 la Conferenza dei Servizi è stata sospesa e con nota prot.n. CMRC-2023-0026612 del 17-02-2023, e successiva nota prot.n. CMRC-2023-0050174 del 27-03-2023, è stata

richiesta alla Soprintendenza Speciale PNRR la definizione dei contenuti

dell'Accordo di Collaborazione di cui all'art. 25 del D. Lgs. 50/2016;

- **che** il Mi.TE con nota prot. 0147707 del 24.11.2022 ha comunicato alle Città metropolitane di aver sottoscritto una Convenzione con CUFAA e Umbraflor per mettere a disposizione le piante necessarie per la realizzazione dei progetti, con conseguente possibilità di raggiungere il target M4C2-19 (scadenza T4 2022) relativo alla piantumazione, entro il 10 dicembre 2022, mediante adesione alla suddetta Convenzione;

- **che** la Città metropolitana di Roma Capitale con nota prot. n. CMRC-2022-0190466 del 06-12-2022 ha comunicato di aderire alla Convenzione MASE-CUFAA-UMBRAFLORE ai fini del conseguimento del Target intermedio previsto per i 4 progetti sull'Avviso annualità 2022;

- **che** il Mi.TE con nota prot. 0156675 del 13.12.2022 ha comunicato di aver accolto la richiesta di adesione di Città metropolitana alla sopra richiamata Convenzione per il raggiungimento del Target intermedio;

- **che** con nota prot. CMRC-2023-0077987 del 15-05-2023 è stata trasmessa al MIC – Soprintendenza Speciale PNRR la relazione archeologica, contenente la sintesi di quanto concordato nell'ambito del tavolo tecnico interistituzionale;

-**che** con nota prot. 007952 del 16-05-2023 il MIC – Soprintendenza Speciale PNRR ha espresso parere favorevole alla rimodulazione dei perimetri di intervento previsti, così come descritta nella relazione archeologica di cui al punto precedente;

- **che** con Determinazione Dirigenziale R.U. 2326 del 12.07.2023 è stata approvata la conclusione della Conferenza dei Servizi indetta per le acquisizioni delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei quattro

progetti di forestazione di cui sopra, con stralcio di alcune aree e conseguente necessità di sostituzione delle stesse;

- **che** si è in conseguenza proceduto ad una parziale rimodulazione dei perimetri dei progetti, ivi compreso il progetto RM03- (CAMPAGNA ROMANA E RILIEVI DEL SETTORE NORD-OCCIDENTALE), attraverso la sostituzione di alcune delle aree stralciate, con altre *medio tempore* acquisite;

- **che** il progetto RM03 (CAMPAGNA ROMANA E RILIEVI DEL SETTORE NORD-OCCIDENTALE) rimodulato, come risultante dal nuovo modello “Allegato ” predisposto dai progettisti e autorizzato dal Ministero (Allegato al presente contratto), contenente anche il QTE aggiornato dell’intervento, con un **finanziamento del progetto pari ad € 2.232.979,17**, si compone come segue:-

**PROGETTI E CODICI IDENTIFICATIVI: CAMPAGNA ROMANA E RILIEVI DEL SETTORE NORD-OCCIDENTALE:**

a) **CRN\_1 - COMUNE DI MAGLIANIO ROMANO –**

**GRADO ARCHEOLOGIA: BASSO**

**RIMODULAZIONE AREE DI PROGETTO (Ha) : 15,49**

b) **CRN\_2 – COMUNE DI MORLUPO**

**GRADO ARCHEOLOGIA: BASSO**

**RIMODULAZIONE AREE DI PROGETTO (Ha) : 5,18**

c) **CRN\_3 – COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA**

**GRADO ARCHEOLOGIA: BASSO**

**RIMODULAZIONE AREE DI PROGETTO (Ha) : 11,55**

d) **CRN\_4 – COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA**

**GRADO ARCHEOLOGIA: BASSO**

**RIMODULAZIONE AREE DI PROGETTO (Ha) : 12,44**

**PER COMPLESSIVE AREE DI PROGETTO : Ha 44,66;**

-**che** i progetti aggiornati sono stati approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 207 del 06.09.2023 e successivamente trasmessi al MASE con nota prot. CMRC-2023-0139945 del 07-09-2023 per la formale approvazione di competenza;

- **che** a seguito di ulteriori specifiche richieste del MASE, la Città metropolitana ha trasmesso con note prot. n. 161639 del 12.10.2023 e prot. n. 172406 del 30.10.2023 la documentazione integrativa a chiarimento definitivo a cui il MASE, con nota Reg. ufficiale n. 179573 del 07/11/2023, acquisita da questa Amministrazione al prot. 176777 del 07/11/2023, ha dato riscontro positivo alle variazioni progettuali considerandole ammissibili;

**PREMESSO QUANTO SOPRA LE PARTI DANNO ATTO**

-**che** il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio interessato al presente contratto dichiara che:

a) con nota del 07.12.2022 Registro di Sistema n. PI048218-22 tramite Portale Gare della CMRC è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del Codice dei contratti pubblici, il provvedimento di aggiudicazione ex art. 32 comma 7 del Codice dei contratti pubblici;--

b) avverso l'aggiudicazione non è stato proposto nessun ricorso con contestuale domanda cautelare;

c) provvederà ad inviare od a fare inviare le comunicazioni di avvenuta stipula del contratto a norma della lett. d) comma 5 del citato art. 76;

- **che** il Direttore dei Lavori Dott. Remo Bertani, con apposita dichiarazione rilasciata in data 01.06.2023, ha attestato il rispetto delle condizioni per la

*compliance* al principio del DNSH e il rispetto degli obblighi di cui all'articolo

47 del D.L. n. 77/2021;

- che il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Paolo Napoleoni in data

25.01.2023 ha dichiarato sotto la propria responsabilità di avere posto in essere

tutte le misure/verifiche sul rispetto del principio del DNSH;

- che l'Arch. Paolo Napoleoni, funzionario tecnico della Direzione del

Dipartimento VII, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento con nota

prot. n. CMRC-0078730 del 16.05.2023 ha dichiarato, ex art.32 comma 7

D.lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte

dell'Appaltatore aggiudicatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del citato

D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art. 32.7,

l'aggiudicazione è divenuta efficace;

- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del

Titolare effettivo dell'Appaltatore, conservata in atti;

- che il Direttore dei Lavori Dottore Forestale Dott. Remo Bertani, il

Responsabile Unico del Procedimento Arch. Paolo Napoleoni e la Sig.ra

Mariella Grazia Columpsi rappresentante dell'Appaltatore con verbale del

07.11.2023, hanno attestato, in merito allo stato dei luoghi, il permanere delle

condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, ex art. 4 del

D.M. MIT n.49/2018, ex art. 31 comma 4 del D.Lgs.n.50/16;

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-

INAIL-CNCE dell'appaltatore I MONTANARI SRL DI PASQUALE DI

BARI & FIGLI rilasciato dall'INAIL n.43616510 di protocollo con scadenza

03.09.2024, conservato in atti;---

- che con nota prot. n. PR\_FGUTG\_Ingresso\_0087404\_20221215 in data

15.12.2022 per l'appaltatore I MONTANARI SRL DI PASQUALE DI BARI & FIGLI è stata inviata ex art.87 la richiesta di comunicazione antimafia tramite il sistema informatico BDNA della Prefettura di Foggia;

- che la Dott.ssa Mariella Grazia Columpsi nella sua qualità di Rappresentante legale dell'appaltatore, in data 11.10.2023 ha reso una dichiarazione sostitutiva ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, conservata nel fascicolo del presente contratto, circa l'insussistenza a carico dell'Operatore Economico stessa, a suo carico e dei soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/11 (così come modificato dalla Legge n.205 del 2017) di impedimenti ex art. 67 del citato Decreto (come modificato dalla Legge n.132 del 2018).

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato, con nota prot. n.CMRC-0078730 del 16.05.2023, che essendo decorsi i termini di legge dalla richiesta di comunicazione/informazione antimafia riferita all'Operatore economico e non essendo pervenuta alcuna comunicazione interdittiva, si può procedere alla stipula del contratto,ex art.92 c.3 del D.Lgs 159/11.

-che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- **che** il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;

- **che** il presente atto costituisce formale stipula dell'Accordo Quadro, cui farà seguito l'emissione del primo ordine esecutivo relativo alla realizzazione del progetto RM03- CAMPAGNA ROMANA E RILIEVI DEL SETTORE NORD-OCCIDENTALE aggiornato;

**CIO' PREMESSO**

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art.1 – Premesse**

Le premesse e i richiami di cui al presente Accordo Quadro nonché tutti gli atti e documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto. I documenti materialmente allegati sono indicati nelle premesse e all'art. 8. I soprannominati contraenti dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura dei documenti materialmente allegati al presente atto, e di quelli facenti parte integrante dello stesso anche se non materialmente allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.

**Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti**

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Direttore del Dipartimento VII Dott. Stefano CARTA, concede in appalto all'Appaltatore, che, a mezzo della Signora Mariella Grazia COLUMPSI accetta il presente contratto avente per oggetto *la realizzazione di interventi di forestazione urbana finanziati con fondi PNRR, nell'ambito della linea di finanziamento Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano – Misura 2 - Componente 4 - Investimento*

**3.1- Progetto C ) RM03- CAMPAGNA ROMANA E RILIEVI DEL SETTORE NORD-OCCIDENTALE** - da eseguire nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale. L'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del

Codice, detta le regole generali di intesa tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, in base alle quali potranno essere effettuati specifici affidamenti, da formalizzare tramite contratti attuativi. L'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione nell'esecuzione dei lavori. La Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di modificare la consistenza delle aree oggetto di intervento, secondo le proprie specifiche esigenze, senza che l'Appaltatore possa vantare alcuna pretesa a titolo di indennizzo risarcimento e quant'altro e ferme restando le altre previsioni contrattuali. L'Appaltatore prende atto e accetta che i singoli contratti attuativi specifici saranno inviati dall'Amministrazione via Posta Elettronica Certificata, per la relativa sottoscrizione in modalità elettronica. Le predette prestazioni dovranno essere rese, sino alla concorrenza dell'importo massimo stimato per l'Accordo Quadro, con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, nonché alle condizioni economiche offerte in sede di gara.

### **Art. 3 – Termini di validità**

Il presente Accordo avrà la durata massima di quattro anni a far data dalla sottoscrizione dello stesso. Si precisa che: -----

- alla scadenza di suddetto termine la cessazione avverrà indipendentemente dal fatto che l'importo complessivo dell'Accordo non venga raggiunto;

- la validità dell'Accordo cessa, in ogni caso, all'esaurirsi dell'importo complessivo dello stesso, anche se in data anteriore al suddetto termine di scadenza;

- fermo restando l'affidamento entro il termine ultimo di validità dell'Accordo, i Contratti attuativi hanno la durata stabilita negli stessi indipendentemente

dalla data di scadenza dell'Accordo.

#### **Art. 4 – Sede operativa dell'Appaltatore**

Ai fini del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi da esso derivati

l'Appaltatore elegge la propria sede operativa in Cagnano Varano (FG), Via

Nino Bixio, n.5.

#### **Art. 5 – Oneri a carico dell'Appaltatore**

L'Appaltatore è responsabile dell'esatta e puntuale esecuzione a regola d'arte

dei lavori oggetto del presente Accordo e dell'adempimento di ogni

obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal presente Accordo

Quadro e dai successivi contratti attuativi. L'Appaltatore è obbligato, per tutta

la durata dell'Accordo, ad eseguire le prestazioni ad esso affidate in forza

dell'Accordo stesso ed alla stipula dei relativi Contratti Attuativi entro i termini

temporali comunicati nei singoli contratti attuativi e comunque nel rispetto

anche di quanto dichiarato nel presente documento, nel Capitolato Tecnico e/o

elaborati progettuali. L'Appaltatore si obbliga alla scrupolosa osservanza di

tutte le eventuali prescrizioni che pubbliche autorità, aventi competenza in

materia ai sensi della normativa vigente, dovessero formulare a carico della

Ditta. L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme legislative e

regolamentari vigenti in materia che dichiara di ben conoscere ed accettare

integralmente, per quanto applicabili, con particolare riferimento alla

normativa citata nel capitolato speciale di appalto e:

a) al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

b) alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi

di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

c) al Codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di

Roma Capitale, per quanto applicabile.-----

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia di lavoro e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto e, tra l'altro, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore. L'Appaltatore è altresì tenuto al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi in materia applicabili che qui si intendono riportati e trascritti, nonché al rispetto del principio del DNSH, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.06.2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in presenza di vertenza pendente fra l'Appaltatore e la Città metropolitana di Roma Capitale. Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'idonea organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai Contratti Attuativi allo stesso affidati dal Soggetto Attuatore, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo Quadro e dai relativi allegati. L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese

all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti. L'Appaltatore riconosce che i lavori oggetto del presente Accordo Quadro sono essenziali per il Soggetto Attuatore e l'Amministrazione Titolare e si impegna a realizzarli con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse. Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale dell'Appaltatore. L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Soggetto Attuatore da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.

#### **Art. 6 – Affidamenti discendenti dall'Accordo**

La stipula dell'Accordo Quadro consentirà alla Stazione Appaltante la formulazione di uno o più contratti esecutivi successivi (denominati “contratti attuativi”) con l'Appaltatore. Gli affidamenti di cui al presente Accordo

avverranno con appositi atti della Città metropolitana di Roma Capitale. La stipula dei Contratti Attuativi dovrà avvenire entro quindici giorni dalla comunicazione di affidamento degli stessi a mezzo posta elettronica certificata, previa approvazione da parte dell'amministrazione metropolitana di apposita determinazione; l'inizio dell'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire dalla data di stipula del contratto attuativo. I Contratti Attuativi non possono in nessun caso apportare modifiche alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro. I Contratti Attuativi saranno stipulati di norma "a misura". Per ciascun Contratto Attuativo, l'Appaltatore dovrà presentare la documentazione prevista in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 relativa a quello specifico intervento (contenuti minimi) così come previsto dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014.

#### **Art. 7 – Importo Accordo quadro – Corrispettivi**

L'importo massimo complessivo dei contratti affidabili dalla Città metropolitana di Roma Capitale in forza del presente Accordo Quadro è pari ad € **1.337.768,45 (euro unmilionetrecentotrentasettemilasettecentosessantotto/45)** IVA esclusa.

Il costo della manodopera indicato nell'offerta è pari ad € 237.968,43. La spesa complessiva, compresa IVA è stata approvata con Determinazione Dirigenziale R.U. 2805 del 11.10.2022 del Direttore del Dipartimento VII .--La Città Metropolitana si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione di prestazioni all'Appaltatore fino alla concorrenza massima dell'importo dell'Accordo Quadro. Ogni Contratto Attuativo sarà approvato con specifica determinazione dirigenziale di impegno spesa, da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Appaltatore, e l'importo del singolo Contratto

Attuativo sarà determinato applicando ai prezzi di riferimento il ribasso percentuale offerto in fase di gara dall'Appaltatore pari a **36,220%**. L'importo dell'Accordo Quadro rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di tale importo. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, anche con riferimento alle spese sostenute ai fini della partecipazione alla gara e per la stipula del presente contratto, nel caso che non venga affidato alcun contratto specifico e nel caso in cui le prestazioni, previste nel presente Accordo Quadro e/o nei singoli Contratti Attuativi successivi, dovessero realizzarsi per quantitativi e/o importi inferiori rispetto all'ammontare massimo del presente Accordo, non essendo previsto importo minimo garantito per l'Appaltatore.

**- Art. 8 - Documentazione allegata al contratto**

Tra i documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, richiamati, in particolare, nell'art. 1 e nelle premesse, vengono materialmente allegati:

- a) capitolato speciale di appalto;
- b) disciplinare di gara;
- c) computo metrico;
- d) quadro economico;
- e) elenco analisi prezzi;
- f) progetto, relazione, tavole, catasto, inquadramento, valutazione servizi ecosistemici.

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d), e), f)** (**Allegati n. 2, 3, 4, 5, 6, 7**) unitamente all'Offerta Economica e Offerta Tecnica (**Allegati n.8, 9**)

costituiscono, pertanto, un corpo unico con il presente Accordo. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente Accordo. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente Accordo, anche se non allegati ma conservati agli atti, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli.

#### **Art. 9 - Polizza fidejussoria definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Appaltatore costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. 502171761 rilasciata dalla ALLIANZ ASSICURAZIONI - Agenzia di Matera-Centro in data 22.06.2023 per l'importo di € 280.663,82.-

La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubblici.--L'Operatore economico è in possesso della certificazione ISO 9001:2015, rilasciata ESQ certificato n. QMS-06116058-19 avente scadenza il 11.07.2025 e della certificazione ambientale ISO 14001:2015 rilasciata da MSCG certificato n. 159 avente scadenza il 14.07.2024, pertanto usufruisce della riduzione del 50 per cento e di un'ulteriore riduzione del 20 per cento della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **Art.10- Garanzia responsabilità civile (CAR)**

A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha sottoscritto una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori con la GROUPAMA ASSICURAZIONI- Agenzia di Cagnano Varano G849 la polizza n. 113825850 rilasciata in data 13.07.2023.--

#### **Art.11- Validità polizze**

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. Le predette polizze sono conformi agli schemi approvati con D.M. n.31/ 2018 e D.M. n.123/2004. In tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

#### **Art.12- Tempi di esecuzione e penali**

L'Appaltatore accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori.

Il tempo di esecuzione degli interventi viene stabilito nel contratto attuativo, decorrente dalla data del verbale di consegna. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito nel contratto attuativo stesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **Art. 13 – Modalità di liquidazione**

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del

Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.

#### **Art. 14 - Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione**

L'Appaltatore ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

#### **Art. 15 - Anticipazione e pagamenti**

L'Appaltatore, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo del singolo **contratto attuativo** come prevista dalle norme vigenti fino ad un massimo del 20% dell'importo dello stesso, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste nel medesimo articolo che la Committente corrisponderà all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art. 52 del C.S.A. La somma dovuta all'Appaltatore è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

**Art. 16 - Determinazione dei prezzi**

Trova applicazione l'art. 25 del C.S.A. e le disposizioni normative vigenti in materia.

**Art. 17 - Subappalto**

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento all'art. 50 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Appaltatore, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore, in sede di offerta, ha dichiarato che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni: - *taglio e sfalcio di vegetazione esistente, dissodamenti, scassi, scavi, livellamento terreni, messa a dimora di piante ed arbusti, rimozione e posa di pali, tutori e protezione per piante, cancelli e recinzioni, cure colturali post-impianto ed ogni altra lavorazione ricadente nella categoria OG 13 nei limiti stabiliti dalla normativa vigente* , ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.---

**Art. 18 - Piano Operativo di Sicurezza**

L'Appaltatore ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni tutte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal Direttore dei Lavori.--

**Art. 19 - Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto**

L'Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.---

**Art. 20 - Inadempienze contrattuali**

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni

stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Appaltatore deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, la Città Metropolitana si riserva di risolvere il singolo contratto attuativo o l'intero Accordo Quadro. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Appaltatore. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Appaltatore.-----

**Art. 21 - Divieto di cessione del contratto-**

E' vietata la cessione del presente contratto.

**Art. 22 - Rispetto degli obblighi normativi in corso di esecuzione**

L'Appaltatore deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Appaltatore si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente Accordo Quadro da parte di altre imprese affidatarie. L'Appaltatore, entro SEI MESI dalla stipula del presente Accordo, è tenuto a consegnare al Responsabile Unico del Procedimento una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; tale relazione deve essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. L'Appaltatore è tenuto, altresì, a consegnare, nel predetto termine, al Responsabile Unico del Procedimento la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte; tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. L'Appaltatore assume l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Per l'inadempimento dell'Appaltatore a ciascuno degli obblighi di cui ai precedenti due capoversi sarà applicata la penale stabilita nel contratto attuativo, comunque nei limiti dell'importo complessivo previsto dall'articolo 50, comma 4 del D.L. n.77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021.

#### **Art. 23 - Rispetto della contrattazione collettiva nazionale**

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente Accordo, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo

e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

#### **Art. 24- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali**

L'Appaltatore è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

#### **Art. 25- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione**

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 2 e all'art.3 del Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente Accordo ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente documento l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2024-2026, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitanano n.25 del 29 febbraio 2024.

#### **Art. 26- Trattamento dei dati personali**

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente Accordo Quadro e nei futuri contratti attuativi, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente

Accordo, ha designato *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Appaltatore, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.

#### **Art. 27 - Recesso**

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente Accordo e dai singoli futuri contratti attuativi, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alla richiesta di comunicazione tramite il sistema informatico BDNA - Prefettura di Foggia, prot. n. PR\_FGUTG\_Ingresso\_0087404\_20221215 in data 15.12.2022 ex art.87 del D.lgs.159/1, per l'appaltatore SOCIETA' AGRICOLA MONTANARI SRL DI PASQUALE DI BARI & FIGLI, siano accertate cause ostative. -----

#### **Art.28- Spese, imposte e tasse**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente Accordo ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell'Appaltatore, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.- Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente Accordo e dei singoli contratti attuativi sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

**Art. 29 - Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nell'Accordo Quadro e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii, nel D.M.Infrastrutture n.49 del 7.3.2018 e dalle Linee Guida del Nuovo Codice degli Appalti. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto ed il presente Accordo, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.

**Art. 30 – Contratti Attuativi**

I Contratti Attuativi saranno stipulati di norma a misura. L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del Contratto Attuativo, in seguito a consegna risultante da apposito verbale. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito nel Contratto Attuativo in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività e relativa programmazione lavori.

**Art. 31 – Ulteriori obblighi derivanti dal PNRR**

**a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile:**

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetti Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nei

Contratti Attuativi mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

**b) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone:**

È riconosciuta al Soggetto Attuatore la facoltà di disciplinare nei Contratti Attuativi, attraverso le Condizioni Particolari a corredo, l'obbligo in capo all'Appaltatore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione della documentazione probatoria pertinente.

È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

**Art. 32 – Varianti**

Si rinvia a quanto previsto al punto 4.2 del Disciplinare di gara.

**Art. 33 – Protocollo di legalità**

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali

o dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 – bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

#### **Art. 34 – Foro competente**

Agli effetti del presente Accordo e per ogni controversia l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede della Direzione del Dipartimento VII in viale G.Ribotta n.41- Roma.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---  
Il presente Accordo Quadro redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/16.-

L'APPALTATORE: firmato Mariella Grazia COLUMPSI

IL DIRIGENTE: firmato Stefano CARTA

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Appaltatore dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

**Art. 3 – Termini di validità**

**Art. 5 – Oneri a carico dell'Appaltatore**

**Art. 6 – Affidamenti discendenti dall'Accordo**

**Art. 7 – Importo Accordo quadro – Corrispettivi**

**Art. 12- Tempi di esecuzione e penali**

**Art. 14- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione**

**Art. 17- Subappalto**

**Art. 19- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto**

**Art. 20- Inadempienze contrattuali**

**Art. 21- Divieto di cessione del contratto-**

**Art. 25- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione**

**Art. 27- Recesso**

**Art. 28 - Spese, imposte e tasse**

**Art. 34 - Foro competente**

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Mariella Grazia COLUMPSI.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.